



REGOLAMENTO
CONGRESSO STRAORDINARIO ANF 2010

*

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE ANF
12-13 giugno 2010

*

ART. 1

1. L'iscrizione al Congresso Straordinario si effettua mediante domanda che il responsabile di ciascuna Associazione Territoriale Aderente fa pervenire al recapito **info@associazionenazionaleforense.it** unitamente all'elenco nominativo degli iscritti all'Associazione Territoriale Aderente secondo le risultanze al 31 dicembre 2009. La domanda di iscrizione al Congresso comporta l'accettazione del presente regolamento.
2. Hanno diritto di partecipare al Congresso Straordinario gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti all'ANF.
3. Partecipano con diritto di voto unicamente i delegati di cui al successivo articolo 5.

*

ART. 2

1. Il Congresso Straordinario è presieduto dal Presidente in carica del Consiglio Nazionale dell'A.N.F.
2. Nella seduta di apertura viene eletto l'Ufficio di Presidenza del Congresso, composto da quattro membri oltre il Presidente. A tal fine il Presidente raccoglie le designazioni all'Ufficio di Presidenza e sottopone la lista al voto dei congressisti. Questi potranno votare per non più di due membri; le schede che recano l'indicazione di più di due nominativi sono considerate nulle. Sono eletti all'Ufficio di Presidenza i primi quattro in graduatoria; a parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione all'Associazione.
3. Il componente dell'Ufficio di Presidenza che presiede la seduta ha ogni potere per dirigere lo svolgimento dei lavori, valutando eventualmente l'opportunità di rimettere la decisione direttamente al Congresso.

*

ART. 3

1. Nella seduta di apertura il Congresso, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, elegge le seguenti commissioni:
 - *Commissione Verifica Poteri*, composta da sei membri, tra i quali l'incaricato alla tesoreria dell'A.N.F., con poteri di verifica dei dati relativi a ciascuna Associazione Territoriale Aderente, del numero dei delegati spettanti e della sussistenza dei requisiti. Ai lavori di questa commissione non possono partecipare gli iscritti ad Associazioni Territoriali Aderenti all'A.N.F. che abbiano una posizione contributiva in contestazione;
 - *Commissione Statuto e Mozioni statutarie*, composta da nove membri.
2. A tal fine il Presidente della seduta, raccoglie le designazioni per le commissioni e sottopone le liste al voto dei congressisti. Questi possono votare per non più dei due terzi per eccesso degli eligendi di ciascuna commissione, gli ulteriori voti sono considerati nulli. Sono eletti i primi in graduatoria e a parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione all'A.N.F.
3. Le commissioni in tal modo formate si insediano immediatamente.
4. Le commissioni nominano al loro interno il Presidente e il Segretario.

*

ART. 4

1. Possono parlare sui temi congressuali, con interventi di durata di regola non superiore a dieci minuti, i partecipanti al Congresso dandosi ove occorra la precedenza ai delegati. Restano fermi i poteri della Presidenza, di cui all'art. 2 comma 3.



*

ART. 5

1. Sono ammessi, come delegati al Congresso, i dirigenti responsabili delle Associazioni Territoriali Aderenti all'A.N.F., nonché i delegati delle stesse associazioni eletti dalle rispettive assemblee territoriali, in numero di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) iscritti, o frazione superiore a 10 (dieci) iscritti a condizione che l'associazione di appartenenza abbia consegnato alla Commissione Verifica Poteri copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono stati eletti i delegati ai sensi dello Statuto nazionale vigente; da detto verbale deve espressamente risultare che l'elezione dei delegati è avvenuta con voto limitato a due terzi degli eligendi, nel rispetto dei principi di cui al vigente Statuto nazionale. Nel caso di associazioni cui spettino solamente uno o due delegati, l'elezione dovrà avvenire con l'indicazione da parte dei votanti di un solo nominativo.
2. Il computo degli iscritti ai fini della determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna Associazione Territoriale Aderente è effettuato sulla base della media del numero delle quote dovute all'A.N.F. nei tre anni solari precedenti a quello in cui si svolge il Congresso. Qualora l'adesione all'A.N.F. sia intervenuta nel corso di detto triennio, si terrà conto della media del numero delle quote dovute negli anni di effettiva adesione. Qualora detta adesione sia intervenuta nel corso dell'anno del Congresso, si tiene conto soltanto del numero delle quote dovute in occasione dell'adesione stessa.
3. Possono partecipare al Congresso i delegati delle associazioni territoriali aderenti in regola con il versamento dei contributi per tutti gli anni precedenti a quello in cui si tiene il Congresso e in regola anche con il versamento dei contributi relativi all'anno congressuale, in misura non inferiore alla metà delle quote riferite all'anno precedente.
4. Entro le ore 20.00 (venti) del giorno di apertura del Congresso, i delegati dovranno aver ottenuto dalla Commissione Verifica Poteri l'attestazione di regolarità del pagamento dei contributi e della documentazione presentata, come pure della corrispondenza tra il numero dei delegati eletti ed il numero spettante ai sensi del presente regolamento.

*

ART. 6

1. Al fine di dare la massima preventiva conoscenza e diffusione, le tesi, mozioni, raccomandazioni o proposte di modifiche statutarie potranno essere inoltrate, fino al 15.09.2010 all'Ufficio del Congresso Straordinario presso l'indirizzo di posta elettronica anf.presidente@gmail.com.
2. L'Ufficio curerà l'invio alle ATA di quanto pervenuto, in tempo utile affinché possano essere esaminate nelle assemblee indette per la nomina dei delegati al Congresso, e la pubblicazione in apposita sezione del sito di A.N.F.

*

ART. 7

1. La Commissione Statuto e Mozioni statutarie nominata dal Congresso potrà ricevere esclusivamente le proposte che rechino la sottoscrizione di almeno dieci delegati congressuali appartenenti a tre diverse ATA. Esse dovranno essere presentate entro le ore 09.00 (nove) del secondo giorno dei lavori congressuali. Data ed ora di presentazione verranno certificate dal Presidente della Commissione e da altro membro della stessa, che sottoscriveranno l'originale del testo.
2. Le proposte verranno esaminate dalla Commissione Statuto e Mozioni statutarie, la quale potrà, nell'espletamento dei compiti assegnati, redigere uno schema di proposte di modifica nel quale siano coordinati tutti gli emendamenti pervenuti, e presentare all'esame del Congresso una relazione che ne tenga conto.



3. Le proposte di emendamento e/o le proposte di statuto alternativo saranno poste in votazione nella seduta dell'ultimo giorno dei lavori congressuali.

*

ART. 8

1. Le deliberazioni di modifica o di integrazione dello Statuto devono essere approvate nel rispetto della maggioranza prevista dall'art. 16 dello Statuto vigente.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza regolare le modalità di discussione e votazione sui singoli argomenti, valutando l'opportunità di rimettere la decisione direttamente al Congresso.

*

ART. 9

1. I delegati esprimono il loro voto:
 - Per alzata di mano, in maniera palese mediante di esibizione di apposito cartoncino colorato di votazione vidimato dal Presidente o dal Segretario della Commissione Verifica Poteri e consegnato personalmente al delegato entro le ore 15.00 del secondo giorno del Congresso.
 - Per appello nominale.
 - Per scrutinio segreto, utilizzando a tal fine apposita scheda di votazione vidimata dal Presidente o dal Segretario della Commissione Verifica Poteri e consegnata sul momento al delegato.
2. La scelta della modalità di voto è rimessa all'Ufficio di Presidenza.
3. E' ammesso che un delegato possa essere portatore di una sola delega di altro delegato che abbia partecipato al Congresso, previo esito positivo degli accertamenti della Commissione Verifica Poteri di cui all'art.5.
4. La delega, autenticata dal mandatario, deve essere consegnata alla Presidenza del Congresso prima che sia dato inizio alle votazioni.
5. Eventuali reclami avverso i risultati delle votazioni e i deliberati congressuali devono essere inoltrati a pena di decadenza, entro le ventiquattro ore successive alla votazione, all'indirizzo di posta elettronica anf.presidente@gmail.com; l'Ufficio di Presidenza del Congresso, immediatamente convocato, decide inappellabilmente nei trenta giorni successivi.

*

ART. 10

1. Alle manifestazioni previste nel programma del Congresso possono partecipare unicamente le persone ufficialmente accreditate presso il Congresso stesso, previa esibizione della targhetta distintiva e/o dell'invito.

*

ART. 11

1. Le ATA, ricevuta la convocazione del Congresso, e la comunicazione delle proposte da dibattere in esso, devono senza ritardo fissare la data dell'assemblea per discutere i temi congressuali ed eleggere i delegati effettivi e supplenti, specificando tempi e modalità delle votazioni.
2. L'assemblea degli iscritti, convocati mediante avviso da comunicare col mezzo ritenuto più idoneo, dovrà tenersi in data anteriore di almeno cinque giorni a quella di inizio del Congresso.
3. Il dirigente responsabile dell'ATA presiede l'Assemblea, cura di dare la massima pubblicità ai documenti pregressuali ricevuti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nomina gli scrutatori e proclama al termine dello scrutinio i risultati.
4. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto e le assemblee sono valide in seconda convocazione – la quale può essere prevista per lo stesso giorno della prima – qualunque sia il numero dei presenti.



ART. 12

1. Nelle assemblee delle ATA è consentita la votazione di ordini del giorno attinenti ai temi congressuali.
2. Per l'elezione dei delegati ogni votante viene munito di apposita scheda, che gli viene consegnata all'atto della votazione e sulla quale si esercita il diritto di voto scrivendo i nomi dei candidati scelti quali delegati al Congresso, in numero non superiore ai due terzi per eccesso degli eligendi; le schede che esprimono un numero di preferenze maggiore di quelle esprimibili sono nulle.
3. Risultano eletti quali delegati effettivi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'ATA.
4. I candidati non eletti sulla base dei voti riportati e in numero pari a quello di cui al precedente comma due sono inseriti nell'elenco dei delegati supplenti a cui si attingerà, in caso di necessità, secondo l'ordine in graduatoria.

*

ART. 13

2. Il Presidente dell'assemblea dell'ATA cura l'invio all'Ufficio del Congresso, all'indirizzo di posta elettronica **anf.presidente@gmail.com**, di copia del verbale sottoscritto da lui e dal Segretario, attestante in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 1, la regolarità e l'esito delle votazioni.
3. Eventuali reclami avverso i risultati elettorali dell'assemblea ATA devono essere proposti entro le ventiquattro ore successive la proclamazione degli eletti al Presidente del Congresso, il quale, uditi i reclamanti e chi ha presieduto l'Assemblea ATA, decide inappellabilmente prima dell'inizio dei lavori congressuali.

*

* * *

*

Testo approvato dal Consiglio Nazionale ANF nella seduta del 13 giugno 2010.